

## LA RESPONSABILITÀ DELLE PERSONE GIURIDICHE DERIVANTE DA REATO E LA SICUREZZA SUL LAVORO

### I. CENNI INTRODUTTIVI

La rivoluzione copernicana innescata dalla ormai a tutti nota c.d. “231” (D.Lgs. 231/2001) si sta imponendo con autorevolezza nel nostro sistema giuridico e culturale; infatti, la responsabilità penale delle persone giuridiche da essa introdotta, ed estesa dalla sua entrata in vigore ad un novero sempre più ampio di materie, si può ritenere che abbia portato al definitivo **superamento** del tradizionale **principio individualistico** (riassunto nel brocardo *societas delinquere non potest*) cui il pensiero penalistico continentale era storicamente ancorato<sup>1</sup>.

Il correlato dogma costituzionale della personalità della responsabilità penale, secondo cui nessuno può essere chiamato a rispondere per un fatto altrui (nonché la derivata necessità che i precetti penali siano indirizzati e possano essere violati solo e soltanto da persone umane, dotate di coscienza e pertanto libere di determinarsi nel delinquere) deve dedursi sia stato parzialmente messo in discussione, almeno nella sua interpretazione classica<sup>2</sup>.

Oggi, pertanto, al di là delle disquisizioni nominalistiche sulla natura penale o amministrativa della responsabilità degli enti<sup>3</sup>, le **imprese** possono senz'altro venire afflitte da **sanzioni penali** in conseguenza dei reati commessi nell'ambito delle stesse.

---

<sup>1</sup> Sul problema della ammissibilità della responsabilità penale delle persone giuridiche: MANTOVANI, *Diritto Penale*, CEDAM, Padova 2001, pp. 118 ss.

<sup>2</sup> v. sul tema, MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, GIAPPICHELLI, Torino, 1993, p. 246, per il quale l'art. 27 Cost. renderebbe radicalmente incompatibili col nostro sistema la configurazione di modelli di illecito riferibili alle persone giuridiche.

<sup>3</sup> Si precisa, tuttavia, che nel prosieguo ci si riferirà alla responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/02 come ad una responsabilità di natura penale, accogliendo la tesi formulata da BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, GIUFFRÈ, Milano, 2006, pp. 13 ss., secondo la quale tanto i criteri formali (giurisdizione competente, tipo di sanzione, procedura applicata), quanto il diretto collegamento della sanzione all'ordinamento statutale (senza l'intermediazione di un ordinamento particolare diverso da quello statutale), escludono la possibilità di qualificare le sanzioni - e pertanto la responsabilità - in esame come amministrative.

Importato dai modelli di *common law* (Stati Uniti, Inghilterra e Australia)<sup>4</sup> e poi finalmente entrato in Italia con la ratifica, nel 2000, della Convenzione OCSE del 1997<sup>5</sup>, il meccanismo attuato dal D.Lgs. 231/01 è teso a contrastare le potenzialità criminose dell'organizzazione d'impresa ed è costruito in funzione di **deterrenza e prevenzione**. L'impresa, che a valle di determinate condotte di reato, si vedrebbe esposta al rischio di sanzioni pesantissime ed invasive (di tipo finanziario, ma anche strutturale, come nel caso delle sanzioni interdittive) è incentivata ad adottare una politica ed un sistema di organizzazione virtuosi che scongiurino la violazione di certe norme penali<sup>6</sup>.

Il legislatore italiano, nel prevedere la reazione punitiva a carico dell'ente, si è ispirato ad un **modello c.d. "chiuso"**<sup>7</sup> (le sanzioni, cioè, scattano in relazione ad un numero limitato di ipotesi criminose<sup>8</sup> tassativamente individuate come presupposti per l'incriminazione dell'ente) recependo, anche in tale settore, una sorta di principio di frammentarietà della tutela penale.

L'elenco dei reati, cd. presupposto, è stato oggetto di un **progressivo ampliamento** nel corso degli anni. La prima stesura della "231" prendeva in considerazione le materie riconducibili alle fattispecie di concussione, corruzione e frode; a queste prime, il legislatore ha poi affiancato, in fasi successive, i reati di falso, i reati societari, i delitti commessi con finalità di terrorismo, gli abusi di mercato, nonché i delitti contro la personalità individuale (tratta di persone, riduzione in schiavitù, pedo-pornografia). Solo da ultimo, nel 2007, prima con la L. 123/2007 e poi compiutamente col "T.U." per la Sicurezza sul Lavoro, sono stati inclusi nel catalogo anche l'**omicidio colposo** e le **lesioni colpose** gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, inseriti all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01.

---

<sup>4</sup> Dove la *corporate criminal liability* ha per prima trovato diffusione, non solo grazie alla più favorevole struttura ordinamentale, ma anche e soprattutto per ragioni storiche, legate al più rapido sviluppo industriale che ha molto presto imposto l'adozione di anticorpi giurisprudenziali e normativi a problemi quali le pratiche anticoncorrenziali o corrutorie delle società. Sul punto v. BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., pp. 25 ss.

<sup>5</sup> Ma già prima avevano rappresentato una forte spinta in tal senso la Raccomandazione n. 18 del 20 ottobre 1998 del Consiglio di Europa in materia di "responsabilità delle persone giuridiche" e la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 19 giugno 1997.

<sup>6</sup> V. DE MAGLIE, *Responsabilità delle persone giuridiche: pregi e limiti del D.Lgs. 231/2001*, in *Danno e Resp.*, 2002, 3, p. 247.

<sup>7</sup> A differenza del modello adottato in Francia, dove è stata abbandonata tale restrizione in favore di un sistema "aperto".

<sup>8</sup> Colpite per tutelare beni giuridici che il legislatore ha evidentemente ritenuto più sensibili all'azione aggressiva dell'organizzazione d'impresa.

Proprio di queste ultime ipotesi di reato si approfondiranno di seguito le caratteristiche, le particolarità e le criticità con cui esse vanno ad innestarsi in quel complesso impianto normativo che dal loro verificarsi fa dipendere l'illecito dell'ente.

## II. FINALITÀ DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SICUREZZA

Fin dalla legge n. 300 del 2000 il Governo aveva ricevuto la delega a prevedere l'incriminazione dell'ente per le ipotesi di omicidio colposo e lesioni colpose commesse in violazione di norme antinfortunistiche; ma la norma<sup>9</sup> era rimasta, sul punto, inattuata, a causa dei contrasti emersi in sede di approvazione<sup>10</sup>. L'adeguamento, giunto, sia pur con un ritardo di ben sette anni, in occasione del riordino della disciplina in materia di sicurezza sul lavoro (avviato dalla L. 123/2007) ha colmato quella lacuna.

Ora, il D.Lgs. 81/2008, recependo molte delle osservazioni critiche formulate nei confronti della prima stesura dell'art. 25-septies D.Lgs. 231/01<sup>11</sup>, ha realizzato quella indispensabile **compenetrazione** tra la normativa sulla responsabilità penale degli enti e la disciplina antinfortunistica, che costituisce lo snodo decisivo verso una sicurezza sui luoghi di lavoro perseguita tramite una "prevenzione sistemica"<sup>12</sup>.

Sul modello del "risk management" e dei **sistemi di gestione del rischio** già efficacemente adottati dal D.Lgs.231/01, la sicurezza sul luogo di lavoro rappresenta ora l'obiettivo cui tutta l'impresa tende. Quest'ultima è chiamata a predisporre un'organizzazione che, ad una fase di valutazione dei rischi sicurezza e salute (già imposta agli artt. 4 e ss. D.Lgs. 626/94), ne fa seguire un'altra volta all'adozione ed all'attuazione di un piano gestione di tali rischi: un sistema aziendale costruito in funzione dell'adempimento di tutti gli obblighi sulla sicurezza, non solo mediante

---

<sup>9</sup> Art. 11, comma 1, lett. c. L. 300/2000

<sup>10</sup> E, a parere di G. DE SANTIS "anche, non bisogna tacerlo, per una certa ritrosia e avversione del mondo imprenditoriale", *Profili penalistici del regime normativo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro introdotto dal d.lgs. n. 81/2008*, in Resp. civ. e prev. 2008, 7-8, pp.1660 ss.

<sup>11</sup> Sollevate in primis dalla commissione costituita presso l'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia per lo studio e la proposta di riforma del D.Lgs. 231/01, presieduta dal Sostituto Procuratore dott. Greco. Il risultato del lavoro della commissione è stato un importante rimaneggiamento di quel primo, forse affrettato, abbozzo di norma, che in effetti conteneva numerosi limiti, soprattutto sotto il profilo sanzionatorio.

<sup>12</sup> A. PAGANO, *S.G.S.L. e colpa giuridica: un equilibrio difficile ma possibile*, su [www.ambienteeuropa.it](http://www.ambienteeuropa.it)

l'adozione di protocolli di comportamento, ma anche attraverso strumenti di controllo, vigilanza, mantenimento e miglioramento dell'intero processo di gestione dei rischi<sup>13</sup>.

Ormai, infatti, la mancanza o l'inadeguatezza di una tale organizzazione costituisce criterio di ascrizione soggettiva dei fatti di reato che ne conseguono - lesioni e morte colpose - non solo in capo alle persone fisiche (il datore di lavoro<sup>14</sup>), ma anche in capo all'impresa. L'incriminazione di quest'ultima si fonda appunto sulla c.d. "colpa di organizzazione", da intendersi come quella devianza rispetto ad un modello di **diligenza esigibile** dal sistema azienda nel suo complesso, punita con sanzioni che possono giungere (in particolare quelle interdittive) a minare la stessa esistenza dell'impresa, colpendo oltre le sue casse, anche la sua capacità di esercitare attività economica<sup>15</sup>.

### III. ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001

Un'analisi delle aree di criticità generate dalla integrazione di due architetture normative complesse (la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti, da un lato, e il Testo Unico in materia di sicurezza, dall'altro) non può prescindere dalla lettura delle disposizioni attraverso le quali questa integrazione si realizza. Le due norme cardine che segnano il passo di questa evoluzione legislativa sono l'art. 25-septies D.lgs. 231/01 e l'art. 30 D.Lgs. 81/2008.

Se il contenuto precettivo di un comando giuridico (penale) si esprime attraverso la sua effettività e coercibilità<sup>16</sup>, il fulcro del nuovo apparato che rafforza la tutela della sicurezza sul lavoro risiede innanzitutto nell'**impianto sanzionatorio** previsto a carico dell'impresa in caso di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme antinfortunistiche. Di seguito se ne dà brevemente conto rinviando ad un paragrafo successivo le riflessioni sull'accettabilità generale dell'assetto normativo che ne deriva.

---

<sup>13</sup> Sui modelli di organizzazione dell'ente come applicazione specifica del "risk management" v. BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., pp. 191 e ss.

<sup>14</sup> In quanto manifestazione della inosservanza del dovere di direzione e vigilanza posto in capo al datore di lavoro, indipendentemente dalla diretta violazione di una qualche regola cautelare.

<sup>15</sup> v. DE SANTIS, *Profili penalistici*, cit. che afferma che "Sul piano della prevenzione speciale e generale, del resto, le sanzioni interdittive appaiono più efficaci perché, a differenza di quelle pecuniarie, che potrebbero divenire un costo "rigirabile" sui consumatori, comportano una infungibile privazione di un diritto o di una capacità dell'ente. Si tratta, infatti, di sanzioni c.d. incapacitanti".

<sup>16</sup> v. MARINI, *Lineamenti*, cit. p. 27.

La responsabilità dell'impresa a seguito di omicidio colposo è punita con una **sanzione pecuniaria** fissa pari a 1000 quote<sup>17</sup> (compresa tra un minimo di € 258.000,00 ed un massimo € 1.549.000,00), quando l'omicidio colposo sia occorso con violazione dell'art. 55 comma 2, T.U. Sicurezza sul Lavoro, e cioè con l'inosservanza degli obblighi non delegabili del datore di lavoro (valutazione dei rischi, predisposizione del relativo documento e nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) nelle aziende e nei settori ad alta esposizione<sup>18</sup>. Sono inoltre espressamente previste le **sanzioni interdittive**<sup>19</sup> per una durata da tre mesi ad un anno.

Le residuali ipotesi di omicidio colposo, conseguenti alla violazione delle altre norme antinfortunistiche, sono sanzionate con pena pecuniaria contenuta tra le 250 e le 500 quote (per un importo finale compreso tra un minimo di € 64.500,00 ed un massimo di € 774.500,00). Ricorrono anche in questo caso le medesime sanzioni interdittive.

Infine le lesioni colpose gravi o gravissime possono comportare la condanna ad una pena pecuniaria non maggiore alle 250 quote<sup>20</sup> e a sanzioni interdittive di durata non superiore ai sei mesi<sup>21</sup>.

E' opportuno evidenziare sin d'ora che l'applicabilità alla norma speciale testé riportata (art. 25-septies) della disciplina generale delle sanzioni interdittive genera non poche **incongruenze** e difficoltà interpretative. Infatti i principi generali fissati agli artt. 12 e 13 D.lgs 231/2001, ai quali, anche in presenza dei delitti in questione, il giudice dovrà attenersi, subordinano l'irrogazione delle sanzioni interdittive alle seguenti condizioni: l'impresa deve aver tratto dalla commissione del reato un **profitto** di rilevante entità (in presenza di reato commesso da un soggetto in posizione apicale o, altrimenti, determinato da gravi carenze organizzative) o deve aver reiterato gli illeciti; e il reato

---

<sup>17</sup> Si ricorda che la determinazione della pena ha struttura bifasica, basata su una duplice quantificazione del giudice, avente ad oggetto il numero di quote (parametrato sulla gravità del fatto e sul grado di responsabilità) ed il valore della quota (commisurata sulle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, al fine di adeguare la risposta sanzionatoria alle capacità dell'ente).

<sup>18</sup> Aziende industriali con uso di sostanze pericolose, o che implicino l'esposizione dei lavoratori a rischi biologici o da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; centrali termoelettriche, impianti nucleari o con sorgenti di radiazioni o di smaltimento di rifiuti radioattivi; aziende per la fabbricazione o deposito di sostanze esplosive; cantieri temporanei con più imprese presenti e lavoro non inferiore a 200 giorni-uomo; industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.

<sup>19</sup> Elencate all'art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001: interdizione dell'esercizio dell'attività, sospensione di autorizzazioni, licenze o concessioni, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, finanziamenti, o contributi, divieto di pubblicizzazione.

<sup>20</sup> Ma non inferiore alle 100 quote, ex art. 10, comma 2, D.Lgs. 231/01.

<sup>21</sup> Ma non inferiore ai tre mesi, ex art. 13, comma 2, D.Lgs. 231/01.

non deve esser stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi con nullo o minimo vantaggio da parte dell'impresa o aver cagionato un danno di particolare tenuità. Analogamente la possibilità di adottare per i reati colposi in parola la misura della **confisca-sanzione** (anche per equivalente) del profitto del reato, ai sensi dell'art. 19 D.lgs. 231/2001 incontra seri ostacoli.

Il problema di cui si discute è connesso alla compatibilità tra la natura colposa dei reati di cui all'art. 25-septies e la nozione di profitto del reato, che rappresenta l'oggetto della confisca o il risultato tratto dalla commissione dell'illecito affinché sia applicabile la misura interdittiva. Per estesa che possa esserne l'interpretazione, nel definire il profitto bisogna attenersi ai parametri esegetici offerti dalla lettera della legge e dalla giurisprudenza. Ne discende, pertanto, che un profitto di rilevante entità o confiscabile non potrà mai essere confuso con il mero vantaggio (anche non patrimoniale)<sup>22</sup>, richiesto invece all'art. 5 D.Lgs. 231/01. Esso dovrà invece consistere in un **risultato economico positivo** "di diretta ed immediata derivazione causale dal reato"<sup>23</sup> che è difficile immaginare possa rappresentare la conseguenza di un evento infortunistico colposo.

#### IV. L'ADOZIONE DI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE

L'art. 30 del T.U. in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, in perfetta coerenza con l'impostazione del D.Lgs. 231/2001, prevede una clausola di esonero della responsabilità dell'ente. Così come gli artt. 6 e 7 della 231/01, relativi ai *compliance programs* idonei a prevenire i reati, l'art. 30 del T.U. riconosce **efficacia "esimente"** all'adozione ed efficace attuazione da parte dell'impresa di un modello di organizzazione e gestione che sia idoneo e che assicuri un sistema aziendale per l'adempimento di tutti i fondamentali obblighi giuridici in materia di sicurezza<sup>24</sup>.

Sulla natura dell'effetto giuridico riconosciuto all'adozione dei modelli di organizzazione sussiste un ampio dibattito in dottrina, sviluppatosi sin dall'entrata in vigore del D.Lgs. 231/01. Da un lato essi rappresentano il **momento soggettivo** imprescindibile (c.d. colpa da organizzazione) che consente di addebitare il fatto "altrui" - commesso dalla persona fisica - alla persona giuridica,

---

<sup>22</sup> Sulla nozione di profitto nei reati contro il patrimonio v. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, parte speciale* I, GIUFFRÈ, Milano, 2002, pp. 282 ss.

<sup>23</sup> Cass. Pen. S.U., 27/03/2008 n. 26654.

<sup>24</sup> Individuati in: rispetto degli standard tecnico strutturali di luoghi di lavoro, impianti e attrezzature; attività di valutazione dei rischi e previsione di adeguate misure preventive; gestione delle emergenze; sorveglianza sanitaria; formazione e informazione dei lavoratori; vigilanza sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro; documentazioni e certificazioni obbligatorie; verifiche periodiche sull'efficacia delle procedure.

la quale è responsabile per non averlo prevenuto mediante l'adozione di un'adeguata organizzazione aziendale. Dall'altro, una tale organizzazione non è obbligatoria<sup>25</sup>, ma rappresenta un semplice **onere** a carico dell'impresa che voglia evitare le conseguenze penali pregiudizievoli che sembrerebbero conseguire automaticamente all'accertamento di infortuni penalmente rilevanti.

Sulla base della prima considerazione la mancata adozione del modello rappresenta un elemento costitutivo dell'illecito; in virtù della seconda, invece, l'illecito è già perfezionato per via della sola connessione oggettiva "reato-autore-ente", potendo al più la presenza di un sistema prevenzionale adeguato integrare un elemento impeditivo dello stesso<sup>26</sup>.

I riflessi della scarsa coerenza dogmatica e sistematica di questa impostazione si palesano in tutta la loro gravità se ci si domanda, ad esempio, in capo a chi sussista **l'onere di allegare, provare** a accertare l'esistenza e l'adeguatezza dei sistemi di organizzazione e gestione all'interno dell'ente incriminato. L'impossibilità di fornire una risposta univoca e certa va a scapito della uniformità interpretativa dell'istituto della responsabilità penale degli enti, a tutto svantaggio degli operatori economici<sup>27</sup>.

Tuttavia, sul piano operativo bisogna concludere che la logica implicita alla disciplina in questione (applicata all'ambito della sicurezza sui luoghi di lavoro) è quella che, in presenza di un infortunio, la **responsabilità penale** (per omicidio colposo o lesioni) eventualmente accertata a carico del datore di lavoro si trasferisca **automaticamente** anche in capo a quell'impresa caratterizzata da una "oggettiva inadeguatezza organizzativa e gestionale"<sup>28</sup>. Anzi, di tale inadeguatezza, il verificarsi dell'evento morte o lesioni sul luogo di lavoro è appunto l'elemento sintomatico, manifestazione di quella **colpa di organizzazione** che costituisce la base comune per

---

<sup>25</sup> Sul punto CONFINDUSTRIA, nelle proprie *Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01*, 31 marzo 2008, p. 10: "E' opportuno precisare che la legge prevede l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo in termini di facoltatività e non di obbligatorietà. La mancata adozione non è soggetta, perciò, ad alcuna sanzione, ma espone l'ente alla responsabilità per gli illeciti realizzati da amministratori e dipendenti". Nello stesso senso, S. BARTOLOMUCCI, *Amministratore diligente e facoltativa adozione del compliance program ex D.Lgs. n. 231/01 da parte dell'ente collettivo*, in SOCIETÀ, 2008, 12, p. 1507.

<sup>26</sup> In merito si veda l'approfondita analisi svolta da BASSI-EPIDENDIO, *Enti e responsabilità da reato*, cit., pp. 240 e ss.

<sup>27</sup> Cfr. P. IELO, *Responsabilità delle persone giuridiche, il bilancio di un'esperienza*, in Incontro di studi sul tema: "La responsabilità da reato delle persone giuridiche: problemi applicativi e prospettive di riforma", Catania, 25 gennaio 2008.

<sup>28</sup> S. PESCI, *Violazione del dovere di vigilanza e colpa per organizzazione alla luce dell'estensione alla sicurezza del lavoro del D.Lgs. n. 231/01*, in Cass. pen. 2008, 11, p. 3967

la responsabilità sia del datore di lavoro<sup>29</sup> che dell'impresa. Il rischio concreto di un'applicazione arbitraria del principio del “*versari in re illicita*” o addirittura di un'attribuzione puramente oggettiva della responsabilità è evidente. E proprio al fine di scongiurare un tale risultato appare indispensabile procedere all'individuazione (sempre più dettagliata, ricca e ritagliata sui diversi settori di attività) di elementi contenutistici dei modelli di organizzazione, la cui adozione possa ritenersi, sulla base di un prognosi-postuma, concretamente idonea, *ex ante*, a prevenire il rischio di infortuni.

In tale ottica l'art. 30 T.U. arricchisce di contenuto le scarse **indicazioni** offerte dagli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/01 e chiarisce che l'efficacia esimente viene riconosciuta non tanto all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici in materia di sicurezza, quanto piuttosto a quell'adempimento che sia conseguenza dell'attivazione di un **preventivo sistema** di programmazione, attuazione e controllo, che informa tutta l'organizzazione aziendale. La norma specifica come esso debba essere caratterizzato anche da: un sistema di registrazione degli adempimenti; un'articolazione di funzioni, con specifiche competenze tecniche e poteri assegnati per la verifica dei rischi; un sistema disciplinare interno volto a far rispettare le misure del modello organizzativo; un sistema di controllo sull'attuazione del modello stesso e sul mantenimento nel tempo della sua idoneità preventiva<sup>30</sup>.

Proprio il sistema di controllo da ultimo citato evidenzia la novità introdotta dall'art. 30 del T.U.: l'**attività di vigilanza**, nel suo duplice risvolto (da un lato effetto interno del modello di gestione; dall'altro controllo esterno sul modello di gestione stesso), assurge a funzione autonoma dell'attività di impresa, il cui esercizio viene affidato ad un organismo indipendente (*l'alter ego* dell'organismo di vigilanza - Odv - di cui all'art. 6 D.Lgs. 231/01)<sup>31</sup>.

## V. PROBLEMATICHE DERIVANTI DALLA NATURA COLPOSA DEI REATI 589 E 590 C.P.

Come già anticipato, la possibilità concreta di addossare all'impresa una responsabilità per gli eventi infortunistici occorsi nell'ambito della stessa incontra la **difficoltà di coordinare** i principi

<sup>29</sup> Perché misura la concreta attuazione dell'obbligo di vigilanza e sorveglianza addossato in ogni caso al datore di lavoro, almeno nell'ipotesi in cui la violazione della misura prevenzionale sia ascrivibile al lavoratore, nonostante la corretta enunciazione della stessa nel documento di valutazione dei rischi.

<sup>30</sup> v. P.R.PAIS, *La nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, EPC LIBRI, Roma, 2008, pp.138 ss.

<sup>31</sup> v. S. PESCI, *Violazione del dovere di vigilanza*, cit. p. 3967



generali del D.lgs. 231/2001 con la particolare natura delle fattispecie colpose commesse in violazione di norme a tutela della sicurezza sul lavoro.

Infatti, com'è noto, l'art. 5 del D.Lgs. 231/2001 richiede, affinché all'ente sia addebitabile una qualche responsabilità, che l'autore del reato abbia con lo stesso ente un rapporto qualificato (posizione apicale o subordinata, se sotto la direzione o vigilanza di soggetti apicali) e che il reato sia stato da costui commesso **nell'interesse o a vantaggio** dell'ente stesso. Lo schema di imputazione descritto, implicando una finalizzazione dell'azione, sembrerebbe costruito sul modello dei reati dolosi, e non parrebbe adattabile, in prima istanza, a quelli colposi. D'altronde, se è di immediata percezione l'idea che una corruzione giudiziaria, o un falso in bilancio, possano essere realizzati da un amministratore (o altro dirigente) con il preciso scopo di far conseguire all'impresa un'utilità economica, lo stesso non può dirsi quando il medesimo soggetto commetta dei fatti di reato colposi (commissivi od omissivi). Invero, la caratteristica di questi ultimi è proprio la **mancanza di volontà** nell'autore del reato del loro verificarsi<sup>32</sup>, e quindi, a maggior ragione, del loro verificarsi per uno specifico fine: a vantaggio o nell'interesse di qualcun altro (persona fisica o giuridica che sia).

Ciò premesso, le ipotesi di reato di omicidio colposo e di lesioni colpose possono al più consistere in conseguenze non volute che siano riconducibili alla mancata adozione di misure di sicurezza e di protezione e vigilanza imposte dalle norme vigenti in capo al datore di lavoro (o delle altre figure titolari di obblighi prevenzionali, come il RSPP, il medico competente, o il preposto). Pertanto, non potrà mai il reato (l'omicidio o le lesioni) essere voluto nell'interesse dell'impresa, ma al limite, ciò che potrà essere voluto, sarà la **condotta c.d. colposa**, cioè la mancata adozione di quelle misure che hanno causato come conseguenza - non voluta - la morte o le lesioni.

Da quanto sopra esposto, discende che, al fine di non addivenire ad un'interpretazione abrogante della norma, occorre forzarne il significato letterale accogliendo una delle due soluzioni offerte finora dalla dottrina a tale *impasse*. Secondo un primo orientamento<sup>33</sup> l'interesse o il vantaggio dell'ente vanno riferiti alla sola condotta colposa (e non al reato), cioè al comportamento di chi non rispetti tutte le regole cautelari volute dalla legge, dai regolamenti o dalle discipline tecniche, con lo scopo, ad esempio, di risparmiare sui costi della sicurezza. Un secondo

---

<sup>32</sup> M. ROMANO, *Commentario sistematico del Codice Penale*, I, GIUFFRÈ, Milano, 1995, p. 423 : "La colpa è non volizione del fatto di reato e sua realizzazione, rimproverabile al suo autore, a causa della violazione di una regola di diligenza".

<sup>33</sup> Illustrato da P. IELO, *Responsabilità delle persone giuridiche*, cit.

orientamento, invece, sostiene che il vantaggio per l'ente vada inteso in **termini** meramente **oggettivi**, come incidenza positiva che consegue al comportamento criminoso, indipendentemente dal fatto che il suo conseguimento illumini l'agire di chi lo pone in essere<sup>34</sup>.

Quale che sia la via preferibile, le difficoltà interpretative esposte permarranno finché le norme in questione non troveranno una più significativa applicazione giurisprudenziale. Al momento è possibile menzionare un solo caso (noto a chi scrive) nel quale sia stata contestata la fattispecie in esame: il processo Thyssenkrupp. Il Tribunale di Torino, il 17 novembre 2008, ha formulato l'imputazione per "l'illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dipendente dal reato di omicidio colposo aggravato [...] commesso [...] nell'interesse e a vantaggio" della società produttrice di acciai. Si resta in attesa di altre, magari definitive, pronunce.

Avv. Renata Mariapia BONITO

STUDIO LEGALE

BAJMA PICIT - BONITO - GARRONE

(TORINO)

---

<sup>34</sup> v. DE SANTIS, *Profili penalistici*, cit.